

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 890

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FALCIER, TREDESE, FAVARO,
ARCHIUTTI, FRAU, NOCCO, CARRARA, SCOTTI e PASINATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2001

—————

Legislazione speciale di Venezia

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	8
CAPO I – Ordinamento speciale per Venezia	»	8
CAPO II – Autorità di coordinamento	»	13
CAPO III – Norme transitorie e finali	»	18

ONOREVOLI SENATORI. - Venezia e la sua laguna hanno sempre rappresentato, nel panorama dell'ordinamento generale, una fattispecie eccezionale per la specialità dei problemi connessi e per la specialità delle soluzioni istituzionali prospettate.

Attualmente il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pone Venezia fra le città metropolitane da costituire e la stessa normativa qualifica la città metropolitana come un'autorità locale alternativa alla provincia, cui affidare tutte le competenze della nuova provincia e altre da individuare fra quelle altrimenti di competenza dei comuni, nel tentativo di costituire un governo, che conferisca forma metropolitana alle sole competenze locali prima disperse fra province e comuni. Per Venezia invece, accanto a tali problemi, si impone ancor più una dimensione nazionale e internazionale, e cioè, da un lato, l'esigenza di salvaguardare la componente storica, artistica e lagunare del centro storico e, dall'altro, di combinarla con i fattori dello sviluppo. Di conseguenza, i problemi di Venezia non sono solo quelli già indicati dall'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ma ancor più quelli della determinazione delle finalità complessive della città, e cioè i problemi della sua pianificazione in un quadro prioritario di salvaguardia, quelli del governo delle sue acque all'interno dell'intero bacino scolante, quelli della sua portualità, nonché quelli della sua internazionalità nella triplice dimensione della ricerca culturale e scientifica, della creazione e diffusione della cultura, della qualificazione ed espansione del turismo.

Come si vede, il problema di Venezia non è investito solo dalla dimensione degli interessi locali della città metropolitana come è intesa dal decreto legislativo n. 267 del

2000, ma anche da interessi che attualmente sono governati dallo Stato (governo delle acque, attraverso il Magistrato alle acque, portualità e sviluppo attraverso il provveditorato al porto e le capitanerie di porto, ricerca scientifica, cultura e beni ambientali attraverso le università, la Biennale e gli altri centri di ricerca e di cultura, le sovrintendenze ai beni ambientali) o dalla regione (pianificazione dei grandi obiettivi territoriali e di sviluppo, disinquinamento delle acque, consorzi industriali, turismo, governo delle acque attraverso l'Autorità del bacino regionale).

La conclusione non può che essere univoca:

a) una nuova forma di governo per Venezia e per i problemi a essa collegati in ragione della sua specialità non può investire soltanto l'ambito dei poteri locali, che dalla specialità restano esclusi, ma anche, nell'ottica della laguna, l'ambito dei problemi che attualmente appartengono principalmente alla sfera di competenza dello Stato o della regione;

b) la specialità di Venezia potrebbe far pensare anche all'opportunità di risolvere il problema istituendo, da parte dello Stato, un'autorità di nomina governativa che, in via eccezionale e transitoria, assumesse il governo di tutti i problemi speciali di Venezia sia sotto il profilo idrogeologico, sia sotto il profilo artistico e monumentale, sia sotto il profilo dello sviluppo, così inevitabilmente condizionando o determinando anche i problemi ordinari di governo delle comunità locali. Una tale prospettiva, anche se suggestiva per il riconoscimento dell'importanza alla componente tecnica nella soluzione dei problemi speciali di Venezia, minaccia però di compromettere a fondo la struttura demo-

cratica dell'ordinamento italiano, concentrando nella dimensione tecnica anche la dimensione politica dello Stato e delle comunità locali e così creando un *vulnus* insopportabile nell'equilibrio dei poteri. In tal modo, infatti, si prefigurerebbe un percorso, che le principali forze politiche del Paese non potrebbero in alcun modo sostenere o consentire, dato che Venezia non potrà mai essere considerata alla stregua di un semplice monumento, poichè la sua stessa ragione di esistere come struttura architettonica e come straordinario equilibrio di forme e di acque diventa ineguagliabile solo se agganciata alle funzioni e al ritmo di vita di una collettività: e, finchè ci sarà una comunità, ci dovrà essere anche un potere democratico. Tali considerazioni portano pertanto a pretendere per una soluzione complessiva che, lasciando inalterate le competenze dei singoli enti gravanti su Venezia e sulla sua laguna e utilizzando gli organismi speciali finora istituiti anche se in un quadro di riferimento diverso e complementare, porti non già alla soppressione o alla riduzione delle sfere di competenza degli enti attuali, ma ad un loro vigile coordinamento, impulso e controllo nel processo complessivo di salvaguardia e sviluppo;

c) conseguentemente, la nuova forma di governo non potrà essere sostitutiva del comune o della provincia, ma dovrà collocarsi come struttura di collegamento fra Stato, regione, provincia e comune, senza alterare in alcun modo le singole sfere di competenza;

d) una tale autorità, espressione dello Stato, della regione e degli enti locali, avrebbe esclusivamente potere di promozione e coordinamento - con riferimento ai grandi obiettivi della pianificazione - fra i progetti e le opere realizzabili dalle singole amministrazioni pubbliche, funzionando insieme da sportello unico per ogni iniziativa da realizzarsi nel territorio veneto in riferimento ai problemi della laguna;

e) la nuova autorità, quindi, non dovrebbe avere il carattere tipico della territo-

rialità degli enti locali (e quindi l'ambito stesso della sua operatività non dovrebbe essere delimitato in funzione di una circoscrizione territoriale preventivamente determinata nell'area comunale o provinciale), ma dovrebbe avere come oggetto costante della propria competenza tutti quei problemi che presentino un rapporto di stretta connessione funzionale con i problemi speciali della laguna e di Venezia, indipendentemente dalla loro collocazione territoriale: cioè essa dovrebbe assumere le caratteristiche di un'autorità di governo per problemi e non quella di un'autorità di governo su una determinata area;

f) infine, la nuova autorità, così concepita, potrebbe anche non essere preclusiva della città metropolitana, in quanto quest'ultima, a norma di legge è concepita e strutturata come autorità di governo dei soli problemi locali riferiti a un'area metropolitana ben determinata.

La conseguenza delle premesse fatte è che:

1) una tale autorità non potrà essere individuata in una nuova e autonoma figura, ma dovrà essere necessariamente collegata con le figure di autorità attualmente esistenti e più rappresentative delle problematiche veneziane e venete, stabilendo insieme uno stretto coordinamento fra sede locale e Governo nazionale;

2) la rappresentatività monocratica di una tale autorità, anche se congiunta con autorità monocratiche esistenti, deve però rappresentare un sfera di poteri e di funzioni autonoma e diversa, facendo capo a organismi diversi dal Consiglio regionale, provinciale o comunale e dovrà muoversi in modo coordinato con lo stesso Governo nazionale;

3) l'autorità così concepita potrebbe allora consistere:

a) di un comitato nazionale, che avrebbe come compiti fondamentali quello di fornire annualmente gli indirizzi generali

di azione, quello di riscontrarne l'esecuzione a consuntivo e quello di risolvere tutti problemi che non avessero trovato la maggioranza qualificata in sede di comitato locale. Nella composizione del comitato, inoltre, potrebbero trovar posto anche un rappresentante dell'Unione europea e dell'UNESCO, in corrispondenza al carattere internazionale di Venezia;

b) di un comitato locale, presieduto dal presidente della regione, che potrebbe avere come compito l'esame e il coordinamento di ogni iniziativa (piano o progetto di intervento) sul territorio veneto con riflessi nell'eco-sistema lagunare; le decisioni in tale sede potrebbero essere assunte solo a condizione dell'assenza di opposizioni qualificate;

c) del presidente, con compiti di promozione e sorveglianza rispetto ai criteri modali e temporali di realizzazione delle singole opere, come dettati dai programmi approvati dal comitato nazionale.

Nella configurazione del presente disegno di legge si sono pertanto seguiti i seguenti criteri fondamentali:

1) non è stata inventata nè creata nessuna nuova figura monocratica di autorità rispetto a quelle esistenti, ma si sono dati solo poteri di coordinamento e di vigilanza a un'autorità già esistente: il presidente della regione. L'unica figura nuova è il segretario generale, ma questo opera esclusivamente alle dipendenze funzionali dei comitati e del presidente della regione, e si avvale delle strutture regionali e del Magistrato alle acque;

2) non si sono inventati nè creati nuovi organismi collegiali, ma a quelli già esistenti (e cioè il «Comitatone» e la Commissione di salvaguardia) si sono conferiti - per quanto riguarda il Comitato nazionale - non più soltanto generici poteri di indirizzo, ma anche precisi compiti di formulazione di un programma delle opere, con corrispondenti poteri di riscontro e di sostituzione rispetto

agli inadempimenti nonchè poteri di appello rispetto a decisioni qualificanti del Comitato locale; per quanto riguarda il Comitato locale, si sono affidati compiti non solo di controllo unitario, ma anche di sportello unico e di unica sede di confronto tra la pluralità degli interessi pubblici in campo. In altre parole, i due preesistenti organismi sono stati rinnovati nella composizione, ma - soprattutto - rivisitati nelle funzioni e collegati fra di loro da un rapporto dialettico di complementarità, in base al quale si assicura che ogni intervento su Venezia e per Venezia risponda contemporaneamente al duplice obiettivo della sua rappresentatività democratica locale e della sua corrispondenza con gli interessi nazionali e internazionali di Venezia: quindi, non nuovi «carrozzoni», ma riordino e integrazione funzionale di quelli esistenti;

3) i tre organi, attraverso cui si esprime questa figura nuova sotto il profilo istituzionale ma non personale (cioè il Presidente, il Comitato locale e il Comitato nazionale) occupano nel loro insieme uno spazio assolutamente nuovo, in quanto agiscono solo sotto il profilo dei poteri di coordinamento di sostituzione, di vigilanza e di appello; il «Comitatone» (cioè il Comitato nazionale) mantiene il preesistente potere di indirizzo e la Commissione di salvaguardia (cioè il Comitato locale) quello di controllo specifico su qualsiasi nuova opera; ma nessun organo, da solo e nell'azione congiunta, invade o sfiora qualche preesistente sfera di competenza materiale, ordinaria o speciale, dello Stato, della regione o degli altri enti locali: con la conseguenza che ciascuna autorità statale o locale mantiene tutto intero il proprio potere per progettazione, approvazione, appalto ed esecuzione di ciascuna opera pubblica o di ciascun servizio rientrante nella propria sfera di competenza;

4) lo schema di fondo di questa nuova autorità è sostanzialmente assunto dallo schema della conferenza dei servizi; però, con due varianti sostanziali: la prima, consi-

stente nella istituzionalizzazione della valutazione congiunta degli interessi, e cioè nel carattere permanente dell'esercizio della funzione; la seconda, nel superamento, attraverso il ricorso al grado di appello, del principio, altrimenti obbligatorio, dell'unanimità dei consensi fra gli enti interessati;

5) si è proceduto, in materia urbanistica, ad un profondo riordino e semplificazione della legislazione, piuttosto caotica, succedutasi nel tempo (e questo disegno di legge intende valere solo come primo e iniziale tentativo, che attende dal dibattito verifiche, approfondimenti e correzioni anche profonde). Attualmente sussistono almeno i seguenti punti interrogativi:

a) la Commissione di salvaguardia (CSV) è divenuto organo di controllo permanente o transitorio (e cioè fino all'approvazione delle varianti di adeguamento al piano comprensoriale). Infatti la legge 8 novembre 1991, n. 360, non fa più alcun riferimento nè ad un termine nè ai criteri di esercizio del suo potere;

b) pertanto, ora, la CSV deve operare sulla base degli indirizzi governativi anche in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti o è diventato solo strumento di controllo degli strumenti urbanistici vigenti;

c) il Piano di area per la laguna veneta (PALAV) ha sostituito in tutti gli aspetti il piano comprensoriale richiesto dalla legge 16 aprile 1973, n. 171.

Inoltre, in linea teorica (perchè in linea pratica tale *iter* è difficile che sia stato eseguito) prima di qualsiasi intervento di restauro e risanamento conservativo (salvi i casi d'intervento su edifici notificati o di intervento nell'edilizia minore in caso di vincolo di crollo) attualmente sarebbero necessari in via successiva:

a) l'approvazione dei piani particolareggiati;

b) l'approvazione dei piani di coordinamento;

c) l'approvazione di un piano di comparto;

d) la conformità dell'intervento al programma pluriennale di attuazione;

e) il rilascio della concessione edilizia;

mentre nell'attuale proposta la situazione risulterebbe così semplificata:

a) il PALAV sostituisce chiaramente il piano comprensoriale;

b) il Comitato locale (ex CSV) esercita le sue funzioni straordinarie fino al termine dell'approvazione delle varianti generali dei piani regolatori generali in conformità al PALAV, avendo come termine di riferimento i principi generali stabiliti all'articolo 1 del disegno di legge e gli indirizzi emanati dal Comitato nazionale; successivamente, esercita le sue funzioni ordinarie in conformità agli strumenti territoriali e urbanistici vigenti, assumendo non più le funzioni di organo straordinario di controllo, ma quelle di organo ordinario per assicurare «uno sportello unico» per tutte le opere da realizzare nel territorio di competenza;

c) sono immediatamente ammissibili gli interventi diretti anche nel centro storico, quando lo sarebbero anche per la legislazione regionale (sia sotto il profilo urbanistico: articoli 9, 76 e 109 della legge della regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, sia sotto il profilo temporale, anche in anticipo o al di fuori del programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 66 della legge della regione Veneto n. 61 del 1985); naturalmente però, tutti gli interventi diretti, che sarebbero ammissibili a norma della legislazione regionale, dovrebbero rispondere ulteriormente nella loro progettazione a tutti i requisiti, criteri e modalità che ora sono espressamente previsti all'articolo 2, lettere c) e d), del presente disegno di legge e dalla legislazione regionale in materia di centri storici e corrispondentemente dovrebbero essere autonomamente valutati dal Comitato locale (già CSV);

d) gli strumenti urbanistici attuativi e comparti sono richiesti solo ove lo richieda la legislazione regionale o il programma pluriennale di attuazione, ma sono aboliti tutti gli strumenti intermedi prima obbligatoriamente previsti in ordine di successione gerarchica: cioè prima il piano particolareggiato, poi il piano di coordinamento, infine il piano di comparto. Ora tutti gli strumenti operativi sono validi come strumenti operativi nei centri storici, purchè uniformi ai criteri, requisiti e modalità richiesti dall'articolo 2, lettera c);

e) è stata accolta, in particolare, una richiesta del comune di Venezia perchè fossero stabilite, altresì, le condizioni minime perchè fosse possibile operare rendendo abitabili, mediante l'innalzamento, i pianiterza soggetti alle maree e fissando l'altezza dei piani abitabili intermedi a metri 2,20;

f) i compiti attribuiti ai programmi di intervento dal decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, sono stati assegnati in modo espresso agli ordinari programmi pluriennali di attuazione, mantenendo in vita solo quelle disposizioni, che costituivano una particolarità della legge speciale (e cioè, fra le altre, quelle per le

aziende pubbliche, le loro funzioni, per i contributi ai privati e per le modalità della loro erogazione, per la graduazione delle percentuali delle somme da rimborsare, per l'acquisizione di sedi sostitutive, eccetera) ed evitando così l'attuale sovrapposizione fra programmi di intervento e programmi pluriennali di attuazione;

6) in conseguenza delle scelte operate, si è proceduto all'abrogazione di un'intera legge e alla quasi totale abrogazione di altre quattro leggi, mantenendo in vita una serie di piccole disposizioni che in gran parte, da un confronto con il comune e le amministrazioni statali, potrebbero risultare superate; comunque restano ancora da definire le competenze «ecologiche» del Magistrato alle acque sulla laguna di Venezia, competenze che le recenti leggi statali, in conformità alle direttive dell'Unione europea, dovrebbero far ritenere superate;

7) non sono state riportate le norme di finanziamento delle varie leggi statali, perchè solo un confronto col Ministero dell'economia e delle finanze potrebbe verificarne il superamento.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

ORDINAMENTO SPECIALE
PER VENEZIA

Art. 1.

*(Quadro normativo della salvaguardia
di Venezia)*

1. La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale.

2. Essa è perseguita promuovendo il progresso sociale e lo sviluppo economico entro un quadro di compatibilità con le primarie esigenze di garanzia per l'equilibrio idrogeologico e per la continuità dei caratteri paesaggistici, storici, artistici, architettonici e monumentali della città e del suo ambiente.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 è istituita l'Autorità di coordinamento di cui al Capo II.

4. Fino a una riforma generale dei rapporti fra lo Stato e le regioni, la ripartizione delle competenze, in ordine al problema di Venezia e della sua laguna, fra le amministrazioni statali, la regione Veneto, i comuni di Venezia e di Chioggia, nonché i comuni di Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave e Cavallino resta fissata sulla base del vigente ordinamento generale e speciale, salvo quanto disposto dalla presente legge.

5. Fino all'approvazione delle varianti generali dei piani regolatori generali dei comuni interessati e del Consorzio per il porto e la zona industriale di Venezia in conformità al piano di area, nella vigente contermi-

nazione lagunare e nelle isole di Lido, Pellestrina e S. Erasmo si applica il regime di salvaguardia, di cui all'articolo 2, lettera f).

Art. 2.

(Disciplina urbanistica)

1. La legislazione speciale di Venezia in materia urbanistica si basa sulle seguenti norme fondamentali:

a) il piano comprensoriale, di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, è costituito a tutti gli effetti dal piano di area per la laguna veneta (PALAV) adottato e approvato a norma della legislazione urbanistica regionale, previo parere obbligatorio del Comitato locale di cui all'articolo 6 circa la corrispondenza tra il piano e le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2;

b) i comuni ricompresi nell'area del PALAV e il Consorzio per il porto industriale di Venezia-Marghera sono tenuti ad adottare le corrispondenti varianti generali ai piani regolatori generali vigenti entro un anno dalla data di approvazione del piano di area; l'approvazione delle varianti di adeguamento dei piani regolatori generali è preceduta dal parere obbligatorio del Comitato locale di cui all'articolo 6;

c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia relativi alle zone e agli immobili destinati dai piani regolatori generali a restauro e risanamento conservativo sono effettuati, ove richiesti, mediante piani attuativi con i contenuti propri della legislazione regionale in tema di conservazione e ripristino dei centri storici del Veneto, nonchè attraverso la disciplina regionale del programma pluriennale di attuazione e del comparto. In ogni caso, gli strumenti urbanistici attuativi sono, a scala urbana, finalizzati a:

1) conservare il tessuto urbano nel rispetto dell'ambiente edilizio, delle aree li-

bere, del sistema dei canali e degli spazi pubblici e privati;

2) conservare il tessuto edilizio nel rispetto dei valori storici, architettonici, ambientali, costruttivi e formali, che nel tempo hanno caratterizzato ciascun edificio storico e il relativo ambiente;

3) ripristinare le parti urbanistiche distrutte o alterate, mantenendo solo quelle necessarie all'integrità dell'edificio e dell'ambiente;

4) assicurare al patrimonio edilizio idonee condizioni statiche, nonché sufficienti condizioni di igiene e di salubrità;

5) reperire immobili e spazi da destinare agli usi pubblici, alle attività collettive e ai servizi sociali, anche demolendo edifici, superfetazioni o loro parti, purchè di epoca recente, in condizioni statiche precarie o che non si adeguino al tessuto edilizio circostante;

6) individuare le unità edilizie nelle quali, essendo il pavimento del piano terreno abitabile inferiore alla quota di metri 1,30 sul livello medio del mare, ne sia consentibile l'innalzamento fino alla suddetta quota, ovvero quelle nelle quali sia consentibile l'innalzamento dei solai e delle strutture di copertura nella misura strettamente necessaria per assicurare l'altezza interna di metri 2,20 a tutti i piani, a condizione che siano assicurati tutti i rapporti che caratterizzino l'assetto morfologico dell'edificio e i suoi rapporti con gli spazi scoperti;

d) ai criteri indicati alla lettera *c)* si attendono altresì gli interventi diretti ammissibili ai sensi della legislazione regionale;

e) il programma pluriennale d'attuazione può indicare:

1) le aree, in cui il comune, per ragioni di preminente interesse pubblico, intenda intervenire direttamente mediante le aziende a prevalente partecipazione pubblica, acquisendo aree ed edifici mediante occupazione temporanea;

2) i modi per assicurare, nell'ambito del centro storico, sedi sostitutive per l'abitazione, nonchè per lo svolgimento delle attività commerciali, artigianali e di servizio, durante l'esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo;

f) fino al termine di cui all'articolo 1, comma 5, la realizzazione di qualsiasi opera di trasformazione di beni immobili nell'ambito della conterminazione lagunare e delle isole di Lido, Pellestrina e S. Erasmo e del territorio del comune di Chioggia è soggetta al parere vincolante del Comitato locale di cui all'articolo 6.

Art. 3.

(Ripartizione delle competenze)

1. Resta confermata la vigente ripartizione delle competenze fra Stato, regione Veneto e comuni di Venezia e di Chioggia in materia di legislazione speciale per Venezia; in particolare:

a) spettano allo Stato:

1) la regolazione dei livelli marini in laguna, finalizzata a porre gli insediamenti urbani al riparo delle acque alte;

2) i marginamenti lagunari;

3) le opere portuali marittime e di difesa del litorale;

4) il restauro degli edifici demaniali statali e di quelli di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico;

5) l'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta sui canali;

6) la sistemazione di corsi d'acqua naturali e artificiali interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

7) il restauro e la conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico;

8) l'intervento per l'arresto del degrado del bacino lagunare, ivi compresa la proliferazione algale;

9) il coordinamento degli interventi per il riequilibrio idrogeologico dell'ambiente lagunare e il disinquinamento della laguna e del bacino scolante;

10) gli studi e la progettazione relativi alle opere di competenza dello Stato;

b) spettano alla regione del Veneto:

1) la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque, tra cui: la progettazione di un quadro programmatico unitario, del piano di risanamento, disinquinamento e prevenzione dagli inquinamenti dell'intero bacino scolante, con la realizzazione dei relativi interventi di approvvigionamento idrico, per le opere igienicosanitarie, nonché degli impianti di depurazione;

2) la realizzazione delle opere di ristrutturazione dell'ospedale civile S.S. Giovanni e Paolo;

c) spettano ai comuni di Venezia e di Chioggia:

1) l'acquisizione, il restauro e il risanamento conservativo di immobili da destinare a residenza e attività commerciali, artigianali, produttive e culturali;

2) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e sistemazione di canali, ponti e fondamenta nei canali di competenza comunale;

3) l'erogazione di contributi comunali per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo nell'ambito del patrimonio immobiliare privato;

4) l'acquisizione di aree per insediamenti produttivi e urbanizzazione delle stesse;

5) i contributi per l'acquisto della prima casa.

CAPO II

AUTORITÀ DI COORDINAMENTO

Art. 4.

*(Articolazione dell'Autorità
di coordinamento)*

1. Per la realizzazione integrata e complementare degli interventi su Venezia e la sua laguna secondo le finalità indicate all'articolo 1, è istituita, in forma di conferenza permanente di servizi, un'apposita Autorità di coordinamento.

2. Sono organi di tale Autorità: il Comitato nazionale, il Comitato locale e il presidente del Comitato locale.

3. La segreteria generale dell'Autorità è unica ed è affidata a un esperto, nominato d'intesa fra il Presidente del Consiglio dei ministri e il presidente della regione Veneto.

4. La segreteria generale ha sede presso la regione Veneto.

Art. 5.

(Comitato nazionale)

1. Il Comitato nazionale è composto:

a) dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede;

b) dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che svolge anche le funzioni vicarie;

c) dal Ministro per i beni e le attività culturali;

d) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

e) dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

f) dal presidente della regione Veneto o da un assessore delegato;

g) dal presidente della provincia di Venezia o da un assessore delegato;

h) dai sindaci di Venezia e di Chioggia o da assessori delegati;

i) da due rappresentanti dei restanti comuni, di cui all'articolo 1, eletti dai sindaci con voto limitato;

l) da un rappresentante dell'Unione europea;

m) da un rappresentante dell'UNESCO.

2. Il Comitato nazionale ha, in via principale, il compito di coordinare la programmazione degli interventi della legislazione speciale per Venezia; in via secondaria, quello di costituire sede di appello rispetto agli affari di competenza del Comitato locale, di cui all'articolo 6.

3. Per gli scopi da conseguire in via principale, il Comitato nazionale si riunisce nel mese di dicembre di ogni anno al fine di:

a) determinare e aggiornare gli obiettivi di medio termine per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e, conseguentemente, approvare il programma e fissare i termini per la presentazione dei progetti di attuazione della legislazione speciale di Venezia per l'anno successivo da parte dei soggetti competenti, provvedendo altresì, nell'ambito degli stanziamenti previsti per legge, a determinare e assegnare le somme stanziare;

b) controllare il rispetto dei termini nella presentazione dei progetti del programma dell'anno precedente, nonché nell'impegno e nell'erogazione dei fondi stanziati e, in base alle risultanze, provvedere a stabilire nuovi termini o sostituire i soggetti inadempienti, assegnando alle amministrazioni statali o alla regione l'elaborazione e la presentazione dei progetti sostitutivi.

4. Sia gli obiettivi che il programma di cui al comma 3 sono elaborati in modo da conseguire il risanamento di Venezia in base alle seguenti finalità:

a) mantenimento dell'equilibrio idrogeologico di Venezia e della sua laguna;

b) restauro monumentale e artistico del centro storico;

c) erogazione di incentivi economici per garantire adeguanti livelli occupazionali.

5. In via secondaria, il Comitato nazionale si riunisce nei casi e secondo le modalità stabilite dall'articolo 7.

Art. 6.

(Comitato locale)

1. Il Comitato locale è composto:

a) dal presidente della regione Veneto, che lo presiede e da un altro assessore regionale, delegato a svolgerne le funzioni vicarie;

b) dal presidente della provincia di Venezia;

c) dai sindaci dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagnalupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave, Cavallino;

d) dal prefetto di Venezia;

e) dal presidente del Magistrato alle acque di Venezia;

f) dal presidente del Provveditorato al porto;

g) dal presidente dell'Autorità di bacino;

h) dal soprintendente per il patrimonio storico, artistico e demo-etno-antropologico di Venezia;

i) dall'ingegnere capo del Genio civile per le opere marittime di Venezia;

l) dal comandante della capitaneria di porto;

m) dal comandante dei Vigili del fuoco;

n) dal rappresentante delle aziende unità sanitarie locali interessate.

2. Il rappresentante di ciascun ente o ufficio può farsi rappresentare da un sostituto.

3. Il Comitato locale svolge compiti permanenti e, fino al termine previsto dall'articolo 1, comma 5, compiti transitori.

4. Costituisce compito permanente del Comitato locale quello di assicurare che qualsiasi opera, pubblica o privata, soggetta a provvedimenti abilitativi delle autorità rappresentate e da realizzare nella vigente conterminazione lagunare, nelle isole di Lido, Pellestrina e S. Erasmo e nel territorio del comune di Chioggia, possa essere approvata o autorizzata nell'unica sede del Comitato locale, in attuazione degli strumenti urbanistici e pianificatori esistenti e in sostituzione di intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati e altrimenti richiesti.

5. Nel tempo intermedio, costituisce compito transitorio, in luogo di quanto previsto al comma 4 ed esclusivamente in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 e degli indirizzi del Comitato nazionale, l'adozione del parere obbligatorio, di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 2, nonché del parere vincolante, di cui alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 2, in sostituzione di ogni altro parere, visto, autorizzazione, assenso concerto o nulla-osta comunque denominati, ivi compresi i pareri della Commissione edilizia comunale.

Art. 7.

(Funzionamento dei Comitati)

1. Le sedute del Comitato nazionale e del Comitato locale sono convocate dal rispettivo Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto; le deliberazioni sono valide col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Le decisioni sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno possono essere sospese per un periodo massimo di trenta giorni, quando il singolo Comitato ravvisi l'opportunità di acquisire il parere di organi tecnici statali o regionali, secondo la rispettiva competenza; l'inutile decorso del termine comporta, a seguito di un'apposita decisione del

Comitato, la facoltà di prescindere o di rivolgersi a istituti universitari.

3. La trattazione degli affari di competenza del Comitato locale può essere devoluta al Comitato nazionale per iniziativa del suo presidente; in ogni caso le decisioni del Comitato locale, quando vi sia il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque di Venezia o del rappresentante dei Ministeri per i beni e le attività culturali o dell'ambiente e della tutela del territorio per questioni attinenti l'equilibrio idrogeologico o la salvaguardia ambientale e artistica di Venezia, sono sottoposte al giudizio di appello del Comitato nazionale.

4. Fino al termine di cui all'articolo 1, comma 5, l'approvazione di un'opera pubblica da parte dell'autorità competente in conformità al parere espresso dal Comitato locale o, in sede di appello, dal Comitato nazionale, comporta, in caso di difformità, la corrispondente variazione degli strumenti territoriali e urbanistici vigenti.

Art. 8.

(Funzioni del presidente del Comitato locale)

1. L'alta vigilanza sul rispetto dei criteri di coordinamento e sulla tempestività di esecuzione dei progetti del piano annuale è affidata al presidente del Comitato locale.

2. A tal fine il presidente può esercitare funzioni di impulso e di controllo, adottando anche provvedimenti sospensivi di opere in corso quando si verifichi un contrasto con gli indirizzi o con il programma annualmente approvato.

3. In caso di adozione di provvedimenti sospensivi, il Comitato locale è tenuto a risolvere i conflitti insorti entro trenta giorni dalla data del provvedimento; in caso contrario, i lavori possono riprendere il loro corso.

Art. 9.

(Segretario generale)

1. Il segretario generale è l'organo di consulenza propositiva e di vigilanza istruttoria sia del Comitato nazionale che del Comitato locale.

2. In particolare, spetta al segretario generale, nel quadro degli obiettivi fissati dal Comitato nazionale e sotto le direttive del presidente del Comitato locale:

a) collaborare alla predisposizione degli indirizzi da sottoporre al Comitato nazionale sulla base dell'indicazione data dal presidente del Comitato nazionale;

b) predisporre il programma e la relazione consuntiva, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 5;

c) esercitare la vigilanza sulla realizzazione coordinata dei programmi previsti, proponendo l'adozione dei conseguenti provvedimenti;

d) provvedere alla verbalizzazione delle sedute e alla stesura dei provvedimenti adottati.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni il segretario generale può avvalersi degli uffici della regione e, previa intesa con il presidente, degli uffici del Magistrato alle acque di Venezia.

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, tranne gli articoli 9, 10, 11, 15, 16 e 18;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, e successive modificazioni, tranne gli articoli 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25;

c) la legge 29 novembre 1984, n. 798, tranne gli articoli 7, primo comma, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18 e 19;

d) la legge 8 novembre 1991, n. 360, e successive modificazioni, tranne gli articoli 3, 4, commi 5, 6, 7 e 8, 5 e 6.

2. La legge della regione Veneto 9 settembre 1977, n. 55, cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

(Norme finanziarie)

1. Il finanziamento degli interventi previsti dalla legislazione speciale di Venezia resta confermato sulla base degli stanziamenti e delle destinazioni previste dalla legislazione vigente, anche quando si tratti di leggi abrogate sotto il profilo sostanziale a norma dell'articolo 10.

2. Lo storno dei fondi da un capitolo ad altro può essere determinato dal Comitato nazionale in sede di approvazione o variazione del programma di cui all'articolo 5, comma 3.

